SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1320)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CERVONE, TRIFOGLI, BORGHI, SCHIANO, MEZZAPESA, FAEDO e D'AMICO

COMUNICATO ALLA PRESDENZA IL 21 LUGLIO 1978

Ricongiunzione di servizi ai fini dell'indennità di buonuscita

ONOREVOLI SENATORI. —La legge 22 giugno 1954, n. 523, (articolo 1) — con norma sostanzialmente riprodotta nel testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092 (articolo 113) — ha disposto la ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza del servizio reso allo Stato con quello prestato presso gli Enti locali « con iscrizione agli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, oppure a Casse, Fondi, Regolamenti o convenzioni speciali di pensioni esistenti presso gli Enti predetti » nonchè con il servizio « comunque prestato con iscrizioni ai su menzionati Istituti di previdenza ».

Per quanto, invece, riguardava l'indennità di buonuscita la ricongiunzione è stata contemplata solo con il servizio prestato « con iscrizione all'Istituto nazionale di assistenza dei dipendenti locali — sezione previdenza » (articolo 12). Ciò ha determinato un'ingiustificata disparità di trattamento a danno di una categoria di dipendenti di enti pubblici locali (quelli i cui enti gestiscono propri fondi di previdenza), che avevano meriti non inferiori alla categoria beneficiata.

Al fine di pore fine a tale disparità di trattamento sembra opportuno integrare la disposizione dell'articolo 12 della legge 22 giugno 1954, n. 523, estendendola ai dipendenti di Enti pubblici che gestiscono propri fondi di previdenza.

Non sarebbe equo, d'altro lato, limitare la portata del provvedimento al personale ancora in servizio al momento della entrata in vigore della legge, escludendo i pensionati, anche quelli dell'ultimo periodo. Da qui la necessità di una norma che esplicitamente li contempli.

Va tenuto presente che per i servizi dichiarati riscattabili dalla legge 6 dicembre 1965, n. 1368, il riscatto può essere effettuato solo da dipendenti in servizio (per l'articolo 14 del testo unico del 1973 almeno due anni prima del raggiungimento dei limiti di età).

Coloro i quali, alla data di entrata in vigore della legge 1965, avevano lasciato il servizio presso lo Stato, si sono però trovati nell'impossibilità di presentare la domanda di riscatto.

Al fine di sanare questa ingiusta sperequazione, il disegno di legge potrebbe contemplare la possibilità di presentare la domanda di riscatto non solo per coloro che attualmente prestano servizio presso quegli Enti pubblici ai quali si è fatto riferimento, ma almeno per quelli che siano stati collocati a riposo dopo il 1° gennaio 1976, data di entrata in vigore della nuova disciplina delle pensioni con riferimento, ai fini del riscatto, al parametro e all'età raggiunti nel dicembre 1965.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di buonuscita, prevista dall'articolo 12 della legge 22 giugno 1954, n. 523, è estesa ai dipendenti di tutti gli enti menzionati dall'articolo 1 della legge medesima.

Art. 2.

La disposizione si applica a seguito di domanda, da presentare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sia al personale in servizio sia a quello collocato a riposo successivamente al 1° gennaio 1976.

Contestualmente potrà essere richiesto il riscatto dei servizi, dichiarati riscattabili dalla legge 6 dicembre 1965, n. 1368, con riferimento ai parametri (o coefficienti) ed all'età raggiunta il 31 dicembre 1975.